LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1925

La Commissione, in vista degli elementi processuali raccolti dal giudice istruttore di Piacenza e tenuti presenti i rapporti di quella autorità giudiziaria, conchiude che debba negarsi l'autorizzazione a procedere contro il deputato Barbiellini-Amidei. (Applausi).

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Commissione.

(È approvata — Applausi).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

Non vi altri iscritti a parlare.

Onorevole ministro per la giustizia, non ha difficoltà che parli il relatore prima di lei?

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. No, consento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MORELLI GIUSEPPE, relatore. Domando all'onorevole Presidente se nella mia qualità di relatore posso parlare dal banco delle Commissioni.

Voci. No, no!

PRESIDENTE. Ritengo inutile rispondere, perchè ha risposto l'Assemblea.

La prego perciò di recarsi alla tribuna. MORELLI GIUSEPPE, relatore. Questo disegno di legge, del quale ho avuto l'onore di essere relatore alla Camera, non appartiene a quel ciclo di leggi propriamente dette della ricostruzione nazionale, ma partecipa nel suo insieme a quel nuovo spirito che si è andato formando dopo la rivoluzione fascista. Era tempo che si provvedesse a regolare con una legge organica e definitiva anche la professione forense.

Erano lunghi anni che le classi professionali reclamavano di essere disciplinate da una nuova legge, che non avesse cinquant'anni di vita, come quella attualmente in vigore, che data dal 1874, e rispondesse meglio alle nuove condizioni sociali di molto cambiate da quell'epoca ad oggi.

Successivi guardasigilli considerarono il problema, ed alcuni di essi lo risolsero con disegni di legge che non ebbero mai la ventura di essere portati alla discussione della Camera. Erano disegni di legge che procedevano naturalmente dalla mentalità di allora, alquanto differente da quella odierna.

Si leggono infatti nelle relazioni che accompagnano quei disegni di legge i soliti luoghi comuni, sull'assoluta indipendenza e autonomia della professione, che in quei tempi si amava considerare come qualche cosa al di fuori e anche al di sopra dello Stato.

Il disegno di legge attuale abbandona questi luoghi comuni e riporta anche la concezione della professione forense sotto il profilo di una delle tante professioni che devono essere esercitate con perfetta coscienza e dignità, e sotto il controllo dello Stato, dimodochè neppure la classe dei professionisti legali possa mai costituire qualche cosa al di fuori e al disopra, e tanto meno in antitesi con lo Stato.

Questo è il caposaldo del disegno di legge, il quale affronta e risolve le principali questioni che hanno agitato la classe forense da circa tre lustri.

Non è a credere che nella soluzione delle questioni, quale è stata fatta dal disegno di legge, si possa avere l'unanimità del consenso della classe forense. I pareri sono divisi sulle principali questioni, e io devo anche dire francamente come una gran parte dell'opposizione che oggi si fa a questo disegno di legge di un ministro fascista, viene appunto dalla grande massa antifascista che si trova fra gli avvocati italiani.

Questo devo riconoscere lealmente, avendo partecipato all'ultimo Congresso di Torino e avendo saputo come al Congresso di Trieste abbia avuto una grandissima prevalenza la concezione politica sulla concezione tecnica della legge. E non dico altro su questo punto, perchè desidero che la discussione mia resti nell'ambito ristretto della questione tecnica.

Noi oggi dobbiamo decidere sulla soluzione di importantissimi problemi che si riferiscono in modo specificamente tecnico all'esercizio della professione forense.

La prima questione importante che è stata fatta è quella dell'unificazione o meno delle professioni. Come si sa, le professioni forensi sono distinte in quella del procuratore e in quella dell'avvocato.

Si è detto che questa distinzione è ormai inutile, e che sarebbe più opportuno procedere alla loro unificazione. Questo concetto era stato accolto dal precedente disegno di legge Mortara, non senza contrasti nella Commissione che egli aveva nominato per dare un parere sul suo primo progetto.